



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PIEMONTE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SALUZZO	FRANCESCO ENRICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MENGHINI	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	VERDE	BIAGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1273/2017  
spedito il 30/10/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 54/2017 Sez:6 emessa dalla Commissione Tributari  
Provinciale di ALESSANDRIA  
contro:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1273/2017

UDIENZA DEL

03/07/2018 ore 09:00

N°

1347/18

PRONUNCIATA IL:


03/07/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

05/05/2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO DEL SEZ. 1  
(Michele ZOCCA)



**RGA 1273/2017**

**Conclusioni delle parti**

Parte Appellante

Chiede la riforma della sentenza n. 54/6//2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria e per l'effetto di confermare l'avviso di accertamento n. 290/2014.

Con vittoria delle spese di giudizio.


Parte Appellata

Chiede di dichiarare inammissibile, irricevibile, improcedibile e/o comunque infondato l'appello, con la conferma della sentenza impugnata.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Valore della lite € 1.678,49.

**Svolgimento del Giudizio**



Si premette che la \_\_\_\_\_ quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) per conto del comune di Novi Ligure, in data 23/10/2014 notificava alla (CF 07071700152), l'avviso di accertamento n. 290/2014 con cui, per l'anno 2014, recuperava a tassazione superfici ritenute idonee a trasmettere un messaggio pubblicitario; in dettaglio tre striscioni esposti all'interno del centro commerciale \_\_\_\_\_ volti a segnalare la prossima apertura di tre negozi. Per tale motivo chiedeva il pagamento di complessivi € 3.880,00 di imposta, sanzioni e oneri accessori.


Ricorreva tempestivamente la società contestando il provvedimento con quattro motivi; in particolare sosteneva che suddetti striscioni, in quanto privi di indicazioni volte a pubblicizzare particolari beni, erano privi dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs 507/1993.

Chiedeva di annullare o riformare il provvedimento.

Resisteva il Concessionario evidenziando la correttezza del proprio operato.

Chiedeva il rigetto del ricorso, con favore delle spese di lite.

Seguivano memorie illustrative della società contribuente in replica e a integrazione della propria impugnazione, alle quali l'ente impositore rispondeva con un atto analogo.



La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria sez. VI, con sentenza n. 54/6/17 depositata il 13/03/2017, osservava che le superfici situate in un luogo privato non contenevano riferimenti a prodotti o a marche specifiche e pertanto non erano finalizzate a trasmettere un messaggio pubblicitario.

Accoglieva il ricorso, compensando le spese di giudizio.

Con atto spedito il 30/10/2017 appellava la \_\_\_\_\_ contestando la decisione impugnata. In particolare riteneva che le immagini esposte, indipendentemente dalla collocazione in luogo privato, rientrassero nei presupposti di cui al citato articolo 5. Chiede la riforma della sentenza di primo grado, con la conferma del provvedimento e con vittoria delle spese di lite.

Resiste parte contribuente con atto spedito l'11/12/2017 controdeducendo sulle argomentazioni esposte dalla ricorrente e richiamando le argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo.

Chiede di dichiarare inammissibile, irricevibile, improcedibile per violazione dell'art. 53 D.Lgs 546/1992 e/o comunque infondato l'appello, con la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di giudizio.

Con memorie illustrative spedite l'11/06/2018 l'appellante richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sulla fattispecie in discussione, in cui rileva la prevalenza dell'esistenza di un messaggio sulla specifica promozione di un prodotto o di un marchio.

Con memorie illustrative spedite il 20/06/2018 parte resistente produce ulteriore giurisprudenza a sostegno e ribadisce l'inammissibilità dell'appello.

#### **Motivi della Decisione**


Osserva questa Commissione che l'appello della \_\_\_\_\_ non è accoglibile.

In via preliminare il Collegio rileva l'infondatezza della domanda di inammissibilità dell'appello proposta dalla società resistente. Infatti il citato articolo 53, nell'individuare le componenti indispensabili alla formazione dell'impugnazione, indica la presenza di "motivi specifici". Tale disposizione però non dispone l'utilizzo di una formulazione letteraria ineludibile, ma solo l'esigenza che dall'atto d'appello risultino in modo univoco le ragioni della contestazione alla decisione di primo grado. Ciò chiarito, risulta evidente, nell'esposizione delle questioni poste dall'appellante, la specifica critica alle motivazioni addotte dai primi giudici (sia in punto relativo alla natura privata del luogo in esame, che nel merito della vertenza). In particolare è significativo il richiamo dell'orientamento che è stato espresso dalla Suprema Corte in contrapposizione alle motivazioni svolte nella sentenza impugnata. L'eccezione sollevata dalla resistente è evidentemente infondata.

Entrando nel merito della trattazione si impone l'esame dell'enunciato dell'art. 5 D.Lgs 507/1993. Nel primo comma il Legislatore ha chiaramente indicato che la collocazione in luogo privato non incide sull'applicazione del tributo purché, come in questo caso, si tratti di un luogo aperto al pubblico.

Col secondo comma il citato articolo individua, come presupposto per l'imposizione, la presenza di un messaggio volto "a promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato".

Risulta evidente che la promozione, per essere tale, deve individuare un soggetto, ovvero una persona, un prodotto o un ente che trarrà vantaggio dalla comunicazione espressa, indipendentemente dalla struttura espositiva utilizzata.



Nel caso in esame i pannelli non recano l'indicazione di alcun soggetto né specificano il prodotto che sarà posto in commercio. Risulta evidente invece che i medesimi sono finalizzati a precludere alla vista del pubblico i locali spogli in fase di allestimento. Ovvero si tratta di un intervento finalizzato a tutelare l'aspetto estetico del luogo (e anche a impedirne l'accesso al pubblico per questioni di sicurezza). In altre parole i pannelli hanno la valenza equivalente alla presenza di un pavimento pulito, una luce accogliente, insomma qualcosa di generico da cui non deriva alcun messaggio promozionale, presupposto questo indispensabile ai fini della applicazione della ICP.


In conclusione la Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Comunque, rilevata l'eccezione preliminare sollevata dalla società che corrisponde a una parziale soccombenza, si ritiene giustificata la compensazione delle spese, donde il dispositivo.

### PQM

La Commissione conferma la decisione impugnata e respinge l'appello. Dichiara le spese compensate tra le parti.

Così deciso 3 luglio 2018.

Il Relatore Estensore  
Luigi Menghini



Il Presidente  
Francesco Enrico Saluzzo

